



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del predetto decreto applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91, del medesimo articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto l'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabilisce che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto al comma 91, del medesimo articolo 1, sono fissati le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta di cui ai commi 91 e 92, del predetto articolo 1, al fine del rispetto del limite di spesa previsto al comma 94, dell'articolo 1, e del relativo monitoraggio;

Visto l'articolo 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, per l'attuazione dei commi da 91 a 93, del medesimo articolo 1;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recante "Attuazione della delega conferita all'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;

Visto l'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che contiene disposizioni relative al recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 700.000 per ciascun anno solare;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di individuare le attività di carattere finanziario a medio o lungo termine nelle quali devono essere investiti i proventi, assoggettati alle ritenute e alle imposte sostitutive, al fine del riconoscimento del credito di imposta di cui ai commi 91 e 92 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerata, altresì, la necessità di stabilire le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa fissato in misura pari a 80 milioni di euro dal 2016, e del relativo monitoraggio;

DECRETA:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta istituito in favore degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed individua le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del predetto credito.

Articolo 2

(Individuazione delle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine)

1. Le attività di carattere finanziario a medio o lungo termine di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rappresentano operazioni di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture correlate all'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità, effettuate attraverso:

1) la sottoscrizione o l'acquisto di azioni o quote di società operanti nei settori delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sanitarie, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche;

2) la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni di società individuate al precedente punto 1);

3) la sottoscrizione o l'acquisto di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di durata non inferiore ai 10 anni che investono prevalentemente in titoli individuati ai precedenti punti 1) e 2) e in crediti erogati alle società individuate al precedente punto 1).

2. Le attività di carattere finanziario indicate al comma 1 devono essere detenute per almeno cinque anni. In caso di cessione effettuata nel quinquennio, il corrispettivo conseguito va utilizzato per l'acquisizione delle suindicate attività.

Articolo 3

(Ambito soggettivo)

1. Possono fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 1:

a) gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

b) le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Articolo 4

(Ambito oggettivo)

1. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate, nella misura del 26 per cento, sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che ***un importo corrispondente*** tali redditi sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto di gestione, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, ***comma 1***, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2.

Articolo 5

(Modalità di riconoscimento del credito di imposta)

1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i soggetti di cui all'articolo 3 inoltrano, in via telematica, entro il termine **stabilito** con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei redditi **che è stato investito nelle attività di carattere finanziario di cui all'articolo 2, entro sei mesi dal termine del periodo d'imposta di riferimento, e quello massimo agevolabile** ai sensi dell'articolo 4.

2. **L'Agenzia delle entrate, ogni anno, eroga a ciascun soggetto un importo determinato sulla base del rapporto tra il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto.** Qualora l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto **non sia superiore al predetto** limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la percentuale di credito di imposta spettante a ciascun soggetto è pari al 100 per cento del credito richiesto.

3. La percentuale di cui al comma 2 è comunicata annualmente, entro 10 giorni dallo scadere del termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. Il credito di imposta è utilizzabile, a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia; il mancato utilizzo di tali servizi comporta il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Agenzia delle entrate; nel caso di richiesta di una somma superiore a quella concessa l'operazione di versamento viene rifiutata.

5. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali il credito è utilizzato.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; il credito di imposta non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il credito di imposta non concorre alla formazione del risultato netto maturato e, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Articolo 6

(Controlli)

1. In caso di indebita fruizione del credito di imposta, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

R O M A

IL MINISTRO